

Riflessioni a margine della sentenza *Vinter c. Regno Unito* (parte I): Quali limiti al controllo della Corte europea dei diritti umani?

Roberto Chenal

18 ottobre
2013

Con la sentenza *Vinter e altri* un nuovo fronte di scontro si è aperto tra il Regno Unito e la Corte europea dei diritti dell'uomo. Dopo la condanna nel caso *Hirst*, relativa al diritto di voto dei detenuti, e a soli due giorni dalla chiusura del caso *Abu Qatada*, estradato verso la Giordania dopo una lunga battaglia processuale giocata sia sul fronte interno che su quello internazionale, è l'**istituto inglese dell'ergastolo senza possibilità di liberazione** ad essere bocciato dai giudici di Strasburgo. Il 9 luglio 2013 la Grande Camera della Corte europea dei diritti dell'uomo ha, infatti, dichiarato che l'assenza di un meccanismo di riesame che permetta di valutare la necessità della protrazione dell'ergastolo in relazione ai fini legittimi della pena stessa – tra cui la finalità rieducativa – trasforma la pena dell'ergastolo in una pena inumana e degradante.

Le **reazioni, sul piano politico**, di numerosi esponenti del partito e del Governo del Primo Ministro David Cameron, non si sono fatte attendere. Lo stesso Primo Ministro, attraverso il suo portavoce, si è detto “molto, molto, molto, deluso da tale sentenza”, mentre il Ministro degli Interni Theresa May si è dichiarata sorpresa e sconcertata (dal *Guardian*). Il Ministro della Giustizia è andato anche oltre, affermando, che il popolo britannico troverà tale sentenza fortemente frustrante e difficile da comprendere: “Penso – ha affermato Chris Grayling – che coloro che hanno scritto il testo originale della Convenzione europea si rivolterebbero nelle loro tombe” (v. la *dichiarazione*). Queste posizioni rappresentano bene l'insofferenza inglese di fronte a decisioni provenienti da un organo giurisdizionale sovranazionale che considera illegittime scelte democraticamente assunte a livello nazionale. D'altronde, da tempo il Governo inglese ha espresso l'intenzione di «ridurre il ruolo della Corte europea nel Regno Unito”.

Tuttavia, tale posizione non è nuova e rispecchia quella che, **sul piano giuridico**, è stata espressa da influenti giuristi e politologi inglesi tra cui si possono citare Lord Hoffmann (v. il suo celebre discorso *The Universality of Human Rights*, 2009), Dominic Raab (v. *Strasbourg in the Dock: Prisoner Voting, Human Rights & the Case for Democracy*, Civitas, 2011) e Michael Pinto-Duschinsky (v. *Bringing Rights Back Home. Making human rights compatible with parliamentary democracy in the UK*, Policy Exchange, 2011) e si riflette, come si vedrà a breve, nella posizione adottata dal Governo inglese nel corso dell'*udienza pubblica* davanti alla Grande Camera.

La controversia relativa alla disciplina dell'ergastolo senza possibilità di liberazione trae dunque origine da un **conflitto più profondo** che si dispiega su due piani, uno propriamente penalistico e l'altro di natura costituzionale-internazionalistica.

Nel primo, si contrappongono due diverse concezioni dei valori che fondano la legittimità della sanzione penale e, in particolare, della pena dell'ergastolo e i loro scopi. Da una parte, quella sostenuta dal governo inglese, secondo la quale è perfettamente legittimo giustificare l'ergastolo, alla luce dell'articolo 3 CEDU, sulla base di ragioni di natura meramente retributiva e di giusta punizione (*just punishment*) oltre che di neutralizzazione di soggetti considerati di per sé pericolosi, data la gravità dei loro atti; dall'altra, si trova la concezione propugnata dal ricorrente che, nel solco tracciato dalla giurisprudenza costituzionale italo-tedesca, colloca al centro della funzione della pena il principio della protezione della dignità umana e il concetto di rieducazione e reinserimento sociale. In un caso, l'ergastolo senza possibilità di liberazione sarebbe, dunque, legittimo (salvo casi eccezionali, posto che i condannati all'ergastolo, quasi per definizione, essendosi macchiati di gravissimi reati, 'meritano' una sanzione altrettanto grave), nell'altro caso gli individui dovrebbero godere, per utilizzare le parole del giudice Power-Forde, di un 'diritto alla speranza' di ottenere un giorno la liberazione, fondato, almeno in parte, su considerazioni relative alla finalità rieducativa della pena. Tale profilo sarà esaminato nella seconda parte di questo post.

La risoluzione di questa prima controversia presuppone, però, un'analisi posta su un altro piano, sul quale il Regno Unito è da tempo in conflitto con la Corte: si mette in discussione la **competenza della Corte europea stessa a decidere in merito alla legittimità di soluzioni adottate democraticamente a livello nazionale**. E così, nelle osservazioni orali presentate dal Governo durante l'udienza pubblica davanti alla Grande Camera, riemergono, in chiave giuridica, gli stessi termini che caratterizzano il dibattito politico. Secondo il Governo inglese, infatti, il tema della funzione della pena e dell'ergastolo costituisce "oggetto di controversie di natura etica, politica e filosofica e di continue discussioni razionali e di dissensi civilizzati". La valutazione di cosa si debba considerare come giusta punizione o come punizione inumana o degradante può portare a diverse risposte in diversi Stati, motivate da differenze di ordine storico, culturale e politico. Sarebbe dunque legittimo che tali controversie fossero decise secondo la volontà popolare di ciascuno Stato e non da un organo giurisdizionale sovranazionale. La determinazione della portata e dell'applicazione dell'articolo 3 CEDU dovrebbe, dunque, prendere in considerazione l'importanza del rispetto delle decisioni nazionali democraticamente assunte.

La posizione espressa dalle scelte del Parlamento inglese, ossia quella di fondare la legittimità della pena dell'ergastolo su meri fini retributivi, costituirebbe dunque un'opzione legittima e meritevole di pari dignità rispetto a quelle operate da altri Stati, dai giudici dissenzianti nella sentenza di camera e dal ricorrente, che invece conferiscono dignità costituzionale/convenzionale al principio rieducativo e alla speranza di riottenere la libertà. Quest'ultima rappresenta solo uno, tra i diversi possibili punti di vista etici, politici e filosofici concernenti la giustificazione dell'ergastolo ed è in contrasto con il sentire comune nel Regno Unito.

La Corte, tuttavia, ha implicitamente rigettato questa seconda posizione. Il fatto che esistano più concezioni egualmente legittime dal punto di vista etico e politico, non significa che debbano, per ciò stesso, essere considerate legittime sul piano del rispetto dei diritti umani, così come tutelati dalla CEDU e interpretati dalla Corte. La Convenzione costituisce un limite a scelte di natura etica e politica, considerandone alcune in contrasto con la protezione effettiva dei diritti umani.

Riflessioni a margine della sentenza *Vinter c. Regno Unito* (parte II): La funzione della pena e il valore della dignità umana: l'ergastolo tra retribuzione e rieducazione

Roberto Chenal

21 ottobre

2013

Il valore della dignità umana e il ruolo delle giurisprudenze costituzionali nazionali

La sentenza *Vinter* non costituisce un vero e proprio *revirement* rispetto alla giurisprudenza precedente, quanto piuttosto una sua evoluzione. I **pilastri argomentativi** presenti nella precedente sentenza di Grande Camera nel caso *Kafkaris c. Cipro* [GC], 12 febbraio 2008, e nella giurisprudenza successiva (v. ad esempio, *Babar Ahmad e altri c. Regno Unito*, 10 aprile 2012) non sono stati modificati. La Corte aveva stabilito che la pena dell'ergastolo non costituisce, di per sé, un trattamento inumano o degradante. Tuttavia, aveva fissato alcuni paletti. i) la sanzione non deve avere un carattere manifestamente sproporzionato rispetto alla gravità dei fatti compiuti; ii) la protrazione dello stato di detenzione deve essere giustificata in relazione ai fini legittimi della pena stessa; iii) la pena deve essere *de facto* e *de jure* riducibile. La cosiddetta “**speranza di poter riottenere la libertà**” era però messa in profonda discussione sotto un duplice profilo. Da una parte, era necessario provare in concreto che il protrarsi della detenzione non fosse più giustificato, dovendo quindi l'ergastolano scontare una porzione significativa di pena prima di potersi considerare vittima ai sensi dell'articolo 34, anche in assenza di un effettivo meccanismo di riesame; dall'altra parte, la Corte non aveva mai concretamente individuato gli scopi legittimi della pena né, *a fortiori*, il peso da attribuire a ciascuno di essi. Con la conseguenza che la protrazione dell'ergastolo, inflitto per un reato di estrema gravità, poteva giustificarsi sul solo presupposto del suo carattere retributivo. La Corte, prima della sentenza *Vinter*, pur riconoscendo un ruolo importante alla funzione rieducativa della pena (v. *Maiorano e altri c. Italia*, 15 dicembre 2009), non le aveva mai conferito un ruolo che fungesse da limite alle altre funzioni, in particolare a quella retributiva.

L'aspetto principale della sentenza *Vinter* consiste nel riconoscimento del **valore centrale della dignità umana** nel quadro dello scopo della pena. La valorizzazione di tale principio ha comportato una doppia conseguenza. Da una parte ha permesso di riconoscere il diritto a sperare in una futura liberazione fin dal momento dell'inflizione della sanzione penale (considerate le modalità con le quali è possibile ottenerne il riesame, par. 122; “*in cases where the sentence, on imposition, is irreducible under domestic law, it would be capricious to expect the prisoner to work towards his own rehabilitation without knowing whether, at an unspecified, future date, a mechanism might be introduced which would allow him, on the basis of that rehabilitation, to be considered for release*”); dall'altra, impone di prendere in considerazione la funzione rieducativa della pena nel determinare se sia legittimo protrarre lo stato di detenzione. In altre parole, trascorso un certo lasso di tempo, il carattere retributivo della pena o le esigenze della prevenzione generale non sono più sufficienti, di per sé, per giustificare il permanere della detenzione. Ovviamente, sottolinea la Corte, l'assenza di un percorso di risocializzazione da parte del detenuto associato a un elevato tasso di pericolosità possono giustificare, così come è avvenuto nel caso di specie, l'inflizione della pena detentiva per tutta la vita.

È interessante, però, notare che la Corte, nel fondare sul principio della dignità umana il riconoscimento della funzione rieducativa della pena e il diritto alla speranza di ottenere la liberazione, non elabora un proprio ragionamento, ma fa proprio quello che emerge dalla **giurisprudenza della Corte costituzionale tedesca e, in parte, di quella italiana** (par. 113). Tale conclusione è inoltre, secondo la Corte, sostenuta dall'esistenza di un ampio consenso in ambito nazionale e internazionale (par. 114-118). La Corte ha quindi tratto una delle ragioni centrali poste a fondamento della propria motivazione da risorse argomentative proprie di alcuni corti costituzionali nazionali. Questa circostanza è un forte segnale del fatto che la Corte europea non agisce “nel vuoto” e non impone decisioni completamente slegate dal tessuto giuridico-culturale dei Paesi membri del Consiglio d'Europa. In questo quadro, è da notare come l'Italia costituisca, in queste specifiche circostanze, un punto di riferimento per i giudici di Strasburgo. Inoltre, l'attenzione posta dalla Corte all'esistenza di un consenso

a livello internazionale dimostra che la Corte, nell'ambito dell'attività di interpretazione della Convenzione, prende anche in considerazione le scelte adottate dai diversi parlamenti e/o governi nazionali e quindi, indirettamente, fa "pesare", le scelte adottate democraticamente dagli Stati

La giurisprudenza relativa all'extradizione verso Paesi non membri del Consiglio d'Europa

Rimane aperta la questione, messa in luce anche dal Governo inglese, sulle ricadute che tale sentenza potrà avere in materia di estradizione. Infatti, come si è visto, prima della sentenza di Grande Camera, ai fini di dimostrare che la pena dell'ergastolo costituiva un trattamento inumano o degradante il ricorrente doveva provare da una parte la sua «irriducibilità» *de facto* o *de iure* e dall'altra che il perdurare dello stato di detenzione non si potesse più giustificare rispetto ai legittimi scopi della pena. Tuttavia, come già messo bene in evidenza da autorevole dottrina (v. [F. Viganò, in Diritto Penale Contemporaneo](#)), essendo il giudizio della Corte necessariamente di natura prognostica (salvo ipotizzare che lo Stato abbia violato la misura provvisoria ex art. 39 del Regolamento e quindi l'art. 34 CEDU, v. [Rrapo c. Albania](#), 25 settembre 2012), al momento della decisione dei giudici europei il periodo di detenzione nello stato di destinazione non può essere ancora cominciato: non si vede quindi come l'estradando possa «dimostrare che la protrazione dell'ergastolo non risulti più funzionale ad alcuno dei legittimi scopi della pena». Tutti i tentativi portati di fronte alla Corte erano dunque destinati a cadere nel vuoto (v. [Babar Ahmad e altri](#), cit. ; [Harkins e Edwards c. Regno Unito](#), 17 gennaio 2012; [Gökalp e Cardona Giraldo c. Polonia](#) (dec.), 11 settembre 2012, in cui la Corte esprime con chiarezza questo punto " *La Cour note que les requérants, non encore jugés, n'ont pas commencé à purger leurs peines. Ainsi, ils n'ont pas démontré, en l'état actuel des choses, que leur incarcération consécutive à leur éventuelle condamnation aux États-Unis n'aurait aucune finalité pénologique*").

Tuttavia, con la sentenza *Vinter* si è affermato che il diritto alla "speranza di riottenere la libertà" sorge **a partire dal momento in cui la pena dell'ergastolo è inflitta**. Ciò significa che la Corte dovrebbe spingersi a verificare se, al momento dell'extradizione, sia prevista la possibilità di ottenere, in futuro, la liberazione alla luce del principio rieducativo della pena, indipendentemente da ogni prognosi sulla futura giustificazione del protrarsi dell'ergastolo. Sarà interessante vedere cosa deciderà ora la Corte nel caso [Trabelsi c. Belgio](#) (n. 140/10), del tutto simile agli altri casi sopra citati, comunicato al Governo il 24 dicembre 2012 e tuttora pendente davanti alla quinta sezione

La pena dell'ergastolo in Italia

A differenza di quanto sostenuto in alcuni commenti a caldo, si può ritenere che la sentenza *Vinter* non potrà che esercitare un impatto limitato sull'attuale disciplina dell'ergastolo in Italia. Infatti, questa non preclude, anche grazie ai molteplici interventi della Corte costituzionale (tra le altre, nn. [204/1974](#), [274/1983](#) e [161/1997](#)) l'applicazione tra gli altri benefici, della liberazione condizionale e della liberazione anticipata. Sarebbe dunque **rispettata la condizione imposta dalla Corte**, secondo la quale l'individuo ha diritto a un ricorso, di natura giurisdizionale o amministrativa, per verificare se, espiata una parte della pena, persistano le ragioni che giustificano la permanenza dello stato di detenzione. Un ragionamento parzialmente diverso può essere svolto con riferimento all'**ergastolo ostativo** (previsto dall'art. 4 bis della legge sull'ordinamento penitenziario) che impedisce di accedere alla maggior parte dei benefici, tra i quali la liberazione condizionale, i detenuti che, condannati per reati di natura associativa, si rifiutano di collaborare con la giustizia. In assenza di un'esplicita presa di posizione della Corte europea sul punto, la questione rimane sicuramente aperta. Tuttavia, non si può ritenere che la sentenza *Vinter*, di per sé, contenga elementi tali da rafforzare la posizione di chi sostiene l'incompatibilità dell'ergastolo ostativo con l'articolo 3 CEDU. Anche volendo analizzare tale questione dal punto di vista del principio della dignità umana, è del tutto possibile argomentare, così come ha fatto la Corte costituzionale (v. sent. n. [135/2003](#)), nel senso di una conformità della condizione della collaborazione, sempre che sia "oggettivamente e giuridicamente possibile", con il principio della funzione rieducativa della pena. L'aspetto maggiormente critico è la presenza di una **presunzione dell'assenza di ravvedimento del detenuto per il solo fatto del rifiuto a collaborare**: ciò, infatti, preclude al giudice qualunque valutazione, in concreto, del reale percorso di rieducazione svolto dal detenuto. A questo proposito bisogna però sottolineare che la Corte, nella stessa sentenza *Vinter*, ha precisato che gli Stati godono di un certo margine di apprezzamento nel determinare la forma del ricorso e, quindi, con molta probabilità, anche le condizioni che lo Stato pone per accedere a benefici e riduzioni di pena, fatto salvo la loro manifesta arbitrarietà che porrebbe nel nulla il diritto

sostanziale di richiedere la liberazione.